

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E
TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO
(RAI)**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (Rai), ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 13, comma 2, lett. 1) della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1. Questo documento recepisce e integra le disposizioni operative previste dal Protocollo d'Intesa, dello 01/12/2025, tra Coordinamento nazionale dei Presidenti dei CoReCom e RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.

Resta comunque possibile valutare, d'intesa tra il Corecom Sardegna e la sede RAI regionale, eventuali adattamenti organizzativi legati a specifiche esigenze locali, come previsto dal protocollo nazionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, del Regolamento della Commissione parlamentare per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico e del Protocollo d'Intesa del 1° dicembre 2025.

Art. 2 - Diritto ai programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, comprensivi delle sigle di testa e di coda.

Art. 3 - Soggetti legittimati all'accesso

Sono legittimati a presentare domanda di accesso i soggetti collettivi organizzati di cui all'art. 6 della L. 103/1975:

- gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti e associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni regionali;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici e loro articolazioni regionali;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e nelle assemblee elettive locali.

Art. 4 - Richieste di accesso

Le richieste di accesso alle trasmissioni regionali della Sede RAI Sardegna sono presentate al Corecom mediante il modello previsto dalla Commissione parlamentare per l'Indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le domande devono essere inoltrate a partire dal primo giorno ed entro il decimo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre di programmazione. Le domande pervenute oltre il termine possono essere valutate per l'inserimento nella graduatoria del trimestre successivo.

Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

Oltre alla domanda, sottoscritta in modalità autografa o digitale (in entrambi i casi corredata da copia del documento d'identità del responsabile del programma proposto e del rappresentante dell'organizzazione richiedente) nel caso di prima richiesta è necessario allegare:

- statuto/atto costitutivo;
- documentazione sull'attività svolta;
- indicazione (art. 6, comma 3, legge n. 103/1975) di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell'interesse sociale/culturale e informativo del programma di accesso proposto.

Art. 5 - Presentazione e protocollazione delle domande

Le domande devono essere presentate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo corecomsardegna@pec.crsardegna.it.

Le istanze pervenute nei termini di cui all'art. 4 sono acquisite al protocollo generale del Comitato. Le istanze incomplete sono ammesse a integrazione entro il termine di dieci giorni, decorso il quale la domanda s'intende respinta.

Art. 6 - Istruttoria ed esame delle richieste

Il Direttore della Struttura amministrativa del Corecom individua il responsabile del procedimento, il quale procede all'istruttoria e le trasmette al Comitato, che ne valuta l'ammissibilità. In caso di rigetto la motivazione è comunicata agli interessati via PEC.

Art. 7 - Deliberazione del piano trimestrale delle trasmissioni e spazi RAI

Il Corecom delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive ripartendo il tempo messo a disposizione dalla Sede RAI tra le domande ammesse. Ciascun intervento ha durata massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, comprensivi di sigle di testa e coda.

La RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAI3: il sabato dalle 7:30 alle 8:00;
- Radio1 in modulazione di frequenza: il sabato dalle 23:30 alle 23:50.

La Sede RAI può comunicare variazioni motivate di palinsesto con congruo anticipo, concordando con il Corecom soluzioni alternative per garantire comunque la messa in onda.

Relativamente alla graduatoria approvata per ogni trimestre, il Corecom adotta i seguenti criteri:

- precedenza ai soggetti che non hanno usufruito dell'accesso o non vi hanno partecipato da almeno tre trimestri;
- rilevanza sociale/culturale e attualità delle tematiche; ordine cronologico di presentazione della domanda;
- precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;

- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il piano trimestrale è pubblicato sul sito del Corecom Sardegna e trasmesso alla Sede RAI, che informa la Sottocommissione permanente per l'accesso.

Art. 8 - Sospensione durante periodi di campagna elettorale

Durante i periodi di campagna elettorale, le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprendono, sulla base delle graduatorie predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, in accordo con la Sede RAI.

Art. 9 - Ricorsi

Avverso le deliberazioni sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Corecom entro 10 giorni dal ricevimento; il ricorso è esaminato entro 20 giorni e deciso con deliberazione del Comitato. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano.

Art. 10 - Programmi realizzati con mezzi propri

I contributi realizzati con mezzi propri devono essere conformi agli standard minimi di trasmissione audio e video delle produzioni Rai e devono essere consegnati entro e non oltre i dieci giorni lavorativi che precedono la data di trasmissione

I formati ammessi sono quelli indicati nel protocollo d'intesa tra Corecom Sardegna e la struttura regionale della RAI. In assenza di tale documento si applica l'art. 7 del Protocollo d'intesa dello 01/12/2025 tra il Coordinamento nazionale dei Presidenti del Corecom e la RAI – Radiotelevisione italiana.

Art. 11 - Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la Sede RAI

I tecnici della Sede RAI, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili, secondo le modalità operative indicate nel protocollo d'intesa tra Corecom Sardegna e la struttura regionale della RAI.

In assenza di detto documento si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Protocollo d'intesa dello 01/12/2025 tra il Coordinamento nazionale dei Presidenti del Corecom e la RAI – Radiotelevisione italiana.

Art. 12 - Diritti d'autore

I materiali realizzati con l'ausilio delle strutture RAI o forniti dal richiedente consistono, di regola, in interviste e non contengono opere di ingegno di terzi. Qualora l'uso di musiche/opere sia imprescindibile, il richiedente compila e sottoscrive apposita dichiarazione sulle opere di ingegno su modello RAI e rilascia garanzia/manleva in favore di RAI per qualsiasi contestazione di terzi.

Art. 13 - Contenuti vietati e regole di citazione

Nei programmi per l'accesso sono esclusi contenuti lesivi per persone o soggetti terzi. Inoltre, non è consentito citare:

- indirizzi e-mail o siti web non riferiti direttamente all'attività del soggetto;
- numerazioni a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
- numeri di conto corrente bancario/postale o IBAN;
- soggetti terzi che non rappresentino Enti pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- partner/marchi non organicamente riferiti alla ragione sociale;
- messaggi promozionali o che promuovano l'acquisto di beni/servizi.

Art. 14 - Responsabilità

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, che, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, deve osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, tutelare la dignità della persona, la lealtà e correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

Art. 15 - Esecuzione del piano, vigilanza e controllo editoriale

Il Corecom vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso e sull'esecuzione del piano trimestrale da parte di RAI Sardegna. In caso di impedimenti o parziali esecuzioni, può disporre, d'intesa con la Sede RAI, puntate speciali. La Sede RAI fornisce tempestivamente al Corecom le informazioni su orari effettivi e problematiche tecniche. A seguito del montaggio, la Sede RAI invia i contributi a Rai Parlamento per il nulla osta editoriale alla trasmissione. Compatibilmente con le risorse disponibili, RAI potrà rendere disponibili i programmi ammessi anche sulle piattaforme aziendali, inclusa RaiPlay.

Art. 16 - Vigilanza e controlli

Qualora RAI, in qualsiasi fase della procedura, riscontri contenuti potenzialmente in conflitto con le finalità della L. 103/1975 o con la richiesta di accesso ammessa, ne dà tempestiva comunicazione al Corecom, che informa l'avente diritto indicando le modifiche necessarie e valuta l'inserimento del programma modificato nel calendario del trimestre corrente o successivo.

Art. 17 - Sanzioni

Se il Corecom ravvisa violazioni degli impegni sottoscritti, può sospendere la messa in onda e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso per uno o più piani trimestrali, proponendo alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile per periodo equivalente.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Corecom e RAI in conformità al GDPR e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per garantire funzionalità e trasparenza dell'accesso radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione.

Art. 19 – Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web del Corecom Sardegna.